



ELISABETTA FRONTONI*

LA CORTE COSTITUZIONALE E IL LEGISLATORE NELLA VICENDA DEL COGNOME DEI FIGLI**

SOMMARIO: 1. La storia del cognome dei figli. – 2. Come leggere questa vicenda? – 3. Gli effetti della sentenza n. 131 del 2022.

1. La storia del cognome dei figli

Nel mio intervento proporrò alcune riflessioni sul complesso rapporto tra Corte costituzionale e legislatore nella garanzia dei diritti di cui mi sembra che la vicenda del cognome dei figli rappresenti un esempio emblematico¹.

Con la sentenza n. 131 del 2022, la Corte costituzionale scrive la nuova regola del cognome dei figli, prevedendo che il figlio debba avere il doppio cognome, dunque il cognome paterno e quello materno, nell'ordine da essi stabilito, a meno che i genitori non decidano di comune accordo di attribuire solo uno dei loro cognomi.

La decisione giunge alla fine di un lungo percorso giurisprudenziale che aveva avuto inizio nel 2006, con la sentenza n. 61, una pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, con la quale la Corte, pur ritenendo la regola del patronimico in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione, non ne dichiarava l'incostituzionalità per non invadere la discrezionalità del legislatore, a fronte della pluralità di soluzioni possibili². La pronuncia si chiudeva con un monito al legislatore a intervenire quanto prima per porre fine a una regola che era espressione di una società patriarcale, ma il legislatore non è intervenuto. Così la Corte nel 2016, dopo che l'Italia era stata anche condannata dalla Corte europea dei diritti

* Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico – Università Roma Tre.

** Intervento svolto in occasione della tavola rotonda “*La riforma dell'attribuzione del cognome alla prole*”, Sapienza Università di Roma, 17 novembre 2025.

¹ Cfr. Il focus, curato da Silvia Illari, “*La riforma della attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, legislatore e famiglia*” che ha ricostruito a tutto tondo lo stato dell'arte sulla questione del cognome dei figli, in *Federalismi.it*, n. 11/2025.

² Su questa decisione v. E. PALICI DI SUNI, *Il nome di famiglia. la Corte si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 550 ss.; S. NICCOLAI, *Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 558 ss.; I. NICOTRA, *L'attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge*, in *Consulta online*, 16.2.2006.

dell'uomo nella sentenza Cusan-Fazzo contro Italia³, superando il *self-restraining* ha adottato una pronuncia additiva con la quale ha riconosciuto ai genitori il diritto di aggiungere a quello del padre il cognome della madre⁴. Anche questa pronuncia, benché fosse una decisione additiva, sollecitava un intervento legislativo successivo. La decisione, come la precedente, non ha avuto un "seguito". Ciò ha spinto la Corte ad adottare la sentenza n. 131 del 2022, una nuova pronuncia additiva che, pur riscrivendo la regola del cognome dei figli, si chiude con un ennesimo monito al legislatore affinché intervenga a dettare una disciplina organica della materia anche in considerazione del fatto che sono molti i profili che necessitano di un intervento legislativo⁵. A distanza di tre anni dalla decisione, il Parlamento non è ancora riuscito ad approvare una legge sul cognome dei figli⁶.

2. Come leggere questa vicenda?

Sia la sentenza del 2021 sia la precedente pronuncia del 2016 vengono adottate perché la Corte non ritiene più tollerabile l'inerzia del legislatore.

Le due decisioni si inseriscono a pieno titolo in un nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in cui il giudice costituzionale considera il limite delle rime obbligate come

³ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia. Sulla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, cfr. E. MALFATTI, *Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?*, in *Consulta online*, 9.3.2014; F. BUFFA, *Nel nome della madre. Prime riflessioni sulla sentenza CEDU, II sez., 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia*, in *Questione giustizia*, 15.1.2014 e S. NICCOLAI, *Il diritto delle figlie a trasmettere il cognome del padre: il caso Cusan e Fazzo c. Italia*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2014, 453 ss.

⁴ Su questa decisione v. E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in *Forum Quaderni costituzionali*, 2017, 1 ss.; S. SCAGLIARINI, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in *Rivista AIC*, 2/2017; A. FUSCO, *«Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost.sent. n. 286 del 2016*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2017; C. INGENITO, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio*, in *Osservatorio AIC*, n. 2/2017 e sia consentito rinviare a E. FRONTONI, *Genitori e figli tra giudici e legislatore. La prospettiva relazionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, 98 ss. Ampiamente sulla questione del cognome del figlio cfr. anche F. COVINO, *Identità personale e trasmissione del cognome ai figli nella prospettiva del diritto costituzionale. Eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali*, Napoli, Jovene, 2023; C. INGENITO, *Cognome e Costituzione. Percorsi evolutivi delle identità della famiglia*, Torino, Giappichelli, 2023.

⁵ Per arrivare a questa decisione, la Corte si era autorimessa la questione di legittimità della disciplina del cognome così come risultante dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 286 del 2016, in quanto, anche all'esito di quella decisione, il consenso, su cui faceva leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, non poteva ritenersi espressione di un'effettiva parità tra le parti, posto che una di esse non aveva bisogno dell'accordo per far prevalere il proprio cognome. Cfr. Corte cost., ord. n. 18 del 2021.

Sulla sentenza n. 131 del 2022 cfr., tra i molti, L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in *Consulta online*, n. 3/2022 e, per una rilettura recente di questa giurisprudenza, a partire dalle due ordinanze del 1988, I. DE CESARE, *La giurisprudenza costituzionale in tema di doppio cognome e gli strumenti del "dialogo" tra Corte costituzionale e Parlamento*, in S. ILLARI (a cura di), *La riforma della attribuzione del cognome*, cit., 15 ss.

⁶ Sul punto dell'attuazione legislativa, v. in particolare il contributo di S. ILLARI, *L'annosa riforma legislativa sull'attribuzione del cognome ai figli e alle figlie*, in S. ILLARI (a cura di), *La riforma della attribuzione del cognome*, cit., 181 ss.

un limite “relativo”⁷. In questa nuova prospettiva, i suoi “sconfinamenti”⁸ nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore si giustificano con la necessità di rendere giustizia costituzionale quando sono in gioco i diritti⁹. In questi casi, infatti, il rispetto della discrezionalità legislativa, pur a fronte di una palese violazione della Costituzione, si traduce per la Corte in un venir meno del suo ruolo di garanzia della Costituzione¹⁰.

Dal punto di vista della tecnica decisoria, le sentenze sono accomunate dalla caratteristica di essere pronunce additive che, tuttavia, si chiudono invitando il legislatore a intervenire per dare un seguito alle decisioni. In questo modo, il giudice costituzionale sembra considerare le sentenze come un principio di disciplina, un tassello da introdurre per non legittimare la violazione della Costituzione. L’organo legislativo, tuttavia, è sollecitato a intervenire per modificare la disciplina introdotta o per adottare una riforma organica della materia, non realizzabile in via giurisprudenziale. In altri termini, la Corte provvede a ripristinare la legalità costituzionale violata, ma considera la sua decisione solo un intervento “tampone”. Nella prospettiva del giudice costituzionale, quest’ultima dovrebbe costituire un “ponte” tra la vecchia e la nuova disciplina, spettante al legislatore sia pure a valle di una decisione di accoglimento¹¹.

La sentenza del 2022 è molto importante, e non può che essere salutata con favore, sia perché finalmente rende visibile anche il nome della madre sia perché rende visibile il legame di questa con il figlio e quindi contribuisce a definire l’identità personale di entrambi.

La decisione, tuttavia, non convince completamente.

⁷ Com’è a tutti noto, Crisafulli elabora la tesi delle “rime obbligate”, secondo la quale la Corte non crea liberamente la norma ma si limita a individuare quella già implicita nel sistema, per giustificare l’intervento del giudice costituzionale. Per una parte della dottrina, tuttavia, col tempo essa si è trasformata in un insuperabile limite all’intervento della Corte stessa. Sul punto, cfr. M. RUOTOLO, *Oltre le ‘rime obbligate’?* in *Federalismi.it*, n. 3/2021, 54 ss. e D. TEGA, *La traiettoria delle rime obbligate. Da creatività eccessiva, a felix culpa, a gabbia troppo costrittiva*, in *Sistema penale contemporaneo*, n. 2/2021, 5 ss. Per Ruotolo il limite si trasforma in “relativo” in quanto rimane insuperabile solo in “prima battuta”, ma può essere superato dalla Corte quando interviene in “seconda battuta”, dopo un monito inascoltato da parte del legislatore. Cfr. M. RUOTOLO, *L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019, 664. È proprio a partire dalla giurisprudenza sul cognome che, al contrario, Zanoni elabora la sua critica al superamento del limite delle rime obbligate. Cfr. N. ZANONI, *Corte costituzionale, evoluzione della ‘coscienza sociale’, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, *Rivista AIC*, n. 4/2017, 1 ss.

⁸ La formula è di Morrone, che ha una posizione molto critica sul nuovo orientamento della Corte costituzionale, Cfr. A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 251 ss. e le repliche di R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2019, 757 ss. E. CHELLI, *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2019, 780. Ai complessi rapporti tra Corte costituzionale e legislatore sono dedicati i due noti lavori di Modugno e Zagrebelsky degli anni Ottanta del secolo scorso e due scritti più recenti nei quali il tema viene ripreso. Cfr. F. MODUGNO, *Corte costituzionale e potere legislativo*, in *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo italiana*, Bologna, Il Mulino, 1982, 19 ss. e G. ZAGREBELSKY, *La Corte costituzionale e il legislatore*, ivi, 103 ss.; F. MODUGNO, *Vecchie e nuove questioni in tema di giustizia costituzionale. Il superamento dell’insensato dualismo tra (semplice) legalità e costituzionalità*, in *Diritto e Società*, n. 4/2019, 791 ss. e G. ZAGREBELSKY, *Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale. Un’introduzione*, in *Diritto e Società*, n. 4/2019, 545 ss. Per una ricostruzione delle diverse posizioni cfr. di recente la monografia di A. GIUBILEI, *Discrezionalità legislativa e garanzia della Costituzione. Omissioni e inerzia del legislatore dinanzi alla Corte costituzionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2023.

⁹ Così, G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione giustizia*, 2020.

¹⁰ In questi termini, V. MARCENÒ-G. ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2012, 400.

¹¹ Su questo profilo cfr. P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, *Nomos*, n. 3/2023, 1 ss. e sia consentito rinviare anche a E. FRONTONI, *Genitori e figli*, cit., 108.

Mi spiego meglio, mentre la regola del doppio cognome ripristina la legalità costituzionale violata, e potrebbe forse giustificarsi anche se si tenesse ferma la regola delle “rime obbligate”, la possibilità di deroga da parte dei genitori alla regola formulata dalla Corte appare come un intervento non necessario anche in ragione del fatto che, lasciando il cognome alla libera scelta dei genitori, non si garantisce l’identità personale del figlio a vedersi riconosciuto attraverso entrambe le linee genitoriali¹². La Corte avrebbe dovuto fermarsi ad affermare il principio del doppio cognome senza andare oltre, mentre per riparare a un’inerzia “oltre misura” da parte del Parlamento, ha finito con l’adottare una supplenza “oltre misura”.

3. Gli effetti della sentenza n. 131 del 2022

Quali sono stati gli effetti di questa decisione?

Nei confronti delle donne, si è assistito al mantenimento dello *status quo ante*, come se la nuova regola non fosse stata introdotta. I dati confermano che sono pochissimi i bambini a cui dopo la decisione della Corte è stato dato il doppio cognome¹³. Così, una sentenza scritta per rendere visibile il nome della madre non ha prodotto l’effetto voluto¹⁴.

Le ragioni di questa scelta da parte dei cittadini potrebbero essere due.

Innanzitutto, le sentenze della Corte, diversamente da ciò che avviene nelle aule parlamentari, non suscitano il dibattito pubblico, anzi lo anestetizzano, lo cristallizzano e da una parte della società possono anche essere percepite come decisioni che “calano dall’alto”. Nel tempo necessario per approvare una legge, è possibile per i cittadini venire a conoscenza delle diverse posizioni espresse in Parlamento, si discute e ci si confronta con gli altri sulle opzioni in campo. Questo processo di “metabolizzazione collettiva” di un cambiamento si realizza più difficilmente con una pronuncia della Corte¹⁵.

In secondo luogo, nel caso specifico la Corte, sancendo la regola e la possibilità della sua deroga, ha finito per indebolire la *ratio* della sua decisione, rendendola così meno comprensibile. In questo modo, il giudice costituzionale ha lasciato sole le donne in un momento come la gravidanza che è insieme luce e ombra, un momento delicato nel quale si vuole la sintonia con il proprio compagno non certo la “guerra” sul cognome. La Corte non si è preoccupata di quanto possa pesare la tradizione.

¹² Prevedendo la possibilità di deroga alla regola del doppio cognome, la Corte sembra anche porsi in contrasto con la sua giurisprudenza precedente e in particolare con la sentenza n. 286 del 2016 nella quale aveva sottolineato che «La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Viceversa, la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno». Cfr. Corte cost., sent. n. 286 del 2016, punto 3.4.1 del *Considerato in diritto*.

¹³ Secondo i dati ISTAT del 2023 solo il 6% dei bambini nati in Italia dopo la sentenza del 2022 ha il cognome di entrambi i genitori.

¹⁴ È la Corte a definire la madre invisibile in forza dell’automatismo del cognome paterno, cfr. Corte cost., sent. n. 131 del 2022, punto 10.1 del *Considerato in diritto*.

¹⁵ Su queste questioni cfr. la riflessione di M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, Giuffrè, 2023, 103 ss.

Vale la pena ricordare che, per i figli nati all'interno del matrimonio, la regola del patronimico era talmente radicata nel nostro costume che il legislatore non aveva nemmeno sentito l'esigenza di scriverla in modo esplicito, perché essa veniva ricavata da altre disposizioni presenti nell'ordinamento, in quanto presupposta.

Per quanto riguarda i rapporti con il legislatore, la decisione del giudice costituzionale ha avuto l'effetto di consentire al Parlamento, pur sollecitato a dettare una nuova disciplina, di rimanere ancora inerte. Si tratta di un effetto purtroppo abbastanza frequente quando la Corte si spinge al di là delle rime obbligate. Grazie alla decisione della Corte, il legislatore evita di intervenire su scelte divisive che possono alienare consensi, realizzando così una sorta di delega alla Corte delle scelte difficili.

Dunque, cosa aspettarsi dal legislatore?

L'ipotesi più probabile è che l'intervento legislativo non ci sarà o, comunque, si farà attendere ancora a lungo, perché per ora al legislatore non appare necessario.

Inoltre, qualora il legislatore decidesse di intervenire per dettare una nuova regola del cognome del figlio, non è detto che si orienti nel senso di adottare la regola del doppio cognome, perché la decisione della Corte si presta a essere letta nel senso che la scelta del cognome dei figli deve essere lasciata all'autonomia dei genitori posti su un piano di parità.

Come si è cercato di argomentare, tuttavia, si tratta di una parità solo giuridica e non effettiva, perché sulle donne grava ancora il peso della tradizione. Inoltre, una scelta che non imponga il doppio cognome finisce col sacrificare il diritto del figlio a vedersi riconosciuto attraverso le due linee genitoriali¹⁶. Come già richiamato, nella prospettiva della Corte la regola introdotta costituisce solo un intervento "ponte". Con queste decisioni, infatti, «il giudice costituzionale prende atto dell'inattuazione costituzionale e detta alcune regole che, pur essendo costituzionalmente necessarie, non sono vincolanti per il Parlamento»¹⁷. Tuttavia, il legislatore che volesse intervenire in materia percepisce la scelta della Corte come la più conforme a Costituzione, quella dalla quale non allontanarsi¹⁸.

La strada per rendere davvero visibili le madri e la relazione con i loro figli è ancora molto lunga.

¹⁶ Su questo profilo della decisione della Corte n. 131 del 2022 che sceglie la via della identità familiare sia consentito rinviare a E. FRONTONI, *La Corte scrive la nuova disciplina del cognome dei figli*, in *Osservatorio AIC*, n. 5/2022, 168 ss. Per un'analisi di questo aspetto vedi anche F. COVINO, *L'eguaglianza nei rapporti genitoriali tra dato normativo e giurisprudenza costituzionale*, in S. ILLARI (a cura di), *La Riforma dell'attribuzione del cognome*, cit., 70 ss.; C. INGENITO, *L'identità del singolo e le identità della famiglia: il ruolo del cognome quale strumento identificativo della comunità familiare*, in S. ILLARI (a cura di), *La Riforma dell'attribuzione del cognome*, cit., 76 ss.

¹⁷ Così, G. SILVESTRI, *La discrezionalità tra legalità e giurisdizione*, in *Sistema penale contemporaneo*, 2024, 5.

¹⁸ In questo senso A. SPADARO, *Involuzione- o evoluzione- del rapporto tra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in *Rivista AIC*, n. 2/2023, 127.